

Allegato "A"



Comune di Bellinzago Lombardo

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizione di entrate
- Art. 3 - Forme di gestione
- Art. 4 - Affidamento a terzi
- Art. 5 - Funzionario responsabile
- Art. 6 - Tutela della privacy
- Art. 7 - Dati e notizie
- Art. 8 - Pagamenti
- Art. 9 - Rimborsi
- Art.10 - Interessi
- Art.11 - Riscossione coattiva
- Art.12 - Rateizzazioni
- Art.13 - Compensi speciali
- Art.14 - Pubblicità del regolamento
- Art.15 - Norme finali
- Art.16 - Abrogazione norme comunali precedenti
- Art.17 - Entrata in vigore

Art.1 – OGGETTO E FINALITA'

1. il presente Regolamento disciplina le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, con l'esclusione dei trasferimenti Erariali, Regionali e Provinciali, perseguendo le seguenti finalità:
 - rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;
 - riduzione dell'evasione tributaria;
 - semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
 - collaborazione con il contribuente ed erogazione di idonei sevizi;
 - diminuzione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;
2. Il Regolamento disciplina le modalità di gestione dei tributi e delle altre entrate comunali sulla base delle disposizioni di legge e della esigenza di assicurare efficienza ed economicità nel rispetto delle finalità di cui al primo comma.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI ENTRATA

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le imposte, tasse, diritti ed altro, istituiti ed applicati dal Comune in base alla legge.
2. Costituiscono entrate tributarie le entrate diverse da quelle di cui al primo comma, quali i corrispettivi dei servizi, i canoni e le rendite patrimoniali, nonché, gli eventuali canoni e tariffe sostitutivi di entrate tributarie soppresse.

ART. 3 – FORME DI GESTIONE

1. Le entrate tributarie e patrimoniali sono gestite in forma diretta in economia.
2. Qualora la gestione diretta in economia risulti impossibile e svantaggiosa, il Consiglio Comunale, sulla base di una valutazione in ordine alla convenienza non solo economica, può stabilire forme di gestione diverse dalla gestione diretta, singolarmente per ciascuna entrata o cumulativamente, e per le attività tributarie di liquidazione, accertamento e riscossione, anche disgiuntamente, scegliendo tra una delle seguenti forme:
 - a) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 lett c) del D.Lgs 267/2000;
 - b) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 lettera a) D.lgs.267/2000 i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446
 - c) affidamento in concessione alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al DPR 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446

ART. 4 AFFIDAMENTO A TERZI

1. La deliberazione relativa alla scelta delle forme di gestione di cui all'art. 3, deve essere corredata da relazione dettagliata del Responsabile di settore, attestante la convenienza del ricorso a tali forme di gestione o la impossibilità della gestione diretta.
2. Per l'affidamento della gestione ai soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell'art.3, al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnici ed economici previsti dal bando di gara.

3. Per la partecipazione alla licitazione privata di cui al precedente comma, i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.3, devono essere in possesso, oltre che dell'iscrizione nell'albo istituito ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 446/97, anche di specifici e comprovati requisiti di capacità finanziaria e tecnica.
4. Nei capitolati di appalto devono essere previsti il rispetto delle norme del presente regolamento, qualunque sia il soggetto cui la gestione delle entrate è affidata, nonché almeno i seguenti servizi da rendere ai contribuenti:
 - Invio a domicilio di documento di comunicazione unica contenente tutti i tributi e le entrate comunali soggette a versamento nell'anno in corso con indicazione dettagliata delle singole voci;
 - Possibilità di effettuare il pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, del Concessionario e di Banche, utilizzando anche procedure automatizzate, nonché degli uffici postali;
 - Gestione informatica delle procedure con obbligo, su richiesta, di installazione degli archivi aggiornati dei contribuenti su supporto informatico del Comune.
 - Installazione e gestione di sportello nel territorio Comunale.
5. Nella valutazione dell'offerta più vantaggiosa in sede di procedura per l'affidamento della riscossione, si deve tener conto, oltre all'economicità, anche della quantità e qualità dei servizi di cui al precedente comma.

ART. 5 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Le attività organizzative e gestionali delle entrate gestite in economia sono affidate ad uno o più funzionari Comunali responsabili.
2. In caso di affidamento a terzi le attività di cui al comma 1 sono attribuite ad apposito funzionario designato dal concessionario del servizio.
3. Nell'esercizio delle attività organizzative e gestionali, il funzionario responsabile, in particolare,:
 - a) collabora con il contribuente al fine di facilitare gli adempimenti a carico del contribuente stesso;
 - b) eroga servizi di consulenza e di supporto ai contribuenti per la compilazione delle dichiarazioni previste da legge o da norme regolamentari;
 - c) fornisce al contribuente, su richiesta, tutte le notizie in possesso relative alla posizione tributaria dell'interessato.
 - d) Cura le attività di controllo e verifica delle riscossioni
 - e) Esercita il potere di autotutela
 - f) Sottoscrive gli atti di accertamento con adesione
 - g) Dispone i rimborsi
 - h) Sottoscrive e rende esecutivi i ruoli e/o gli atti di ingiunzione per la riscossione coattiva

ART. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Nell'esercizio delle attività, il funzionario responsabile provvede al trattamento dei dati relativi ai contribuenti ed ai cespiti a questi riferiti elusivamente ai fini stabiliti dalla legge e dalle norme regolamentari.
2. Al fine di mantenere la necessaria riservatezza dei dati personali, l'accesso alle informazioni contenute negli archivi e nelle banche dati è limitato, mediante appositi controlli o sistemi, ai dati dell'interessato, fatta eccezione per quei dati che risultano in pubblici registri.
3. Tale limitazione non si applica alle informazioni contenute in atti pubblici per loro stessa natura.

ART.7 – DATI E NOTIZIE

1. Non possono essere richieste al contribuente dati e notizie già in possesso del Comune.

2. Il Comune cura l'acquisizione da altri enti pubblici, anche economici, e dallo Stato delle informazioni di cui necessita per le attività di gestione dei tributi.
3. Solo in caso di mancanza delle informazioni di cui ai precedenti commi, il funzionario responsabile invia al contribuente motivato invito a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

ART. 8 – PAGAMENTI

1. L'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
2. Per tutti i Tributi Comunali non è dovuto alcun versamento per importi fino a € 3,00
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 296 del 27/12/2006;

ART. 9 – RIMBORSI

1. Il contribuente richiede il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini e con le modalità previste dalle leggi che disciplinano le singole entrate.
2. Non si fa luogo ad alcun rimborso per somme fino a € 3,00

ART. 10 –INTERESSI

1. Sulle somme rimosse il comune applica gli interessi calcolati al tasso legale.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute

ART. 11– RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D 14.04.1910 o con le procedure di cui al DPR 29/12/1973 n. 602, modificato con DPR 28/01/1988 n. 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario purchè sussistano adeguate motivazioni di opportunità e convenienza.

ART. 12 – RATEIZZAZIONI

1. Il responsabile dell'entrata può concedere per gravi motivi alla rateizzazione del carico, fino al massimo di 30 (trenta) rate mensili, con applicazione degli interessi legali.
2. In caso di omesso pagamento anche di una sola rata, la rateizzazione è revocata ed il contribuente deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni.

ART. 13 -COMPENSI SPECIALI

1. Al fine di potenziare ed incentivare il recupero dell'evasione è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto agli uffici interessati, il cui ammontare è stabilito nella misura del 5% (cinqueper cento) del recupero di evasione effettuato.

ART. 14 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 15 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

ART. 16 -ABROGAZIONE NORME COMUNALI PREVIDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato:
 - Il Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali approvato con delibera di C.C. n. 65 del 16/12/1998.

ART.17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27/12/2006 Finanziaria 2007.